



SENT. N. 120/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **23721** del registro di Segreteria, proposto in proprio da **A.B.**, nato a *omissis* il *omissis* ed ivi residente in Via *omissis* 5, C.F. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Egidio Lizza del foro di Roma, presso il cui domicilio digitale P.E.C. *egidiolizza@ordineavvocatiroma.org* è domiciliato;

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., P.E.C. *ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it*, *ads.to@mailcert.avvocaturastato.it*;

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t, rappresentato e difeso dal Funzionario della Direzione generale della Previdenza Militare e Leva, con domicilio digitale P.E.C. *previmil@postacert.difesa.it*;

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dal Funzionario dell'Ufficio Agret, con domicilio digitale P.E.C. *aoo.processotelematico@pec.politicheagricole.gov.it*;

	Visto il ricorso;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con il ricorso all’odierno esame, il ricorrente, già dipendente del Ministero della Difesa, in servizio nell’Arma dei Carabinieri ruolo forestale a decorrere dal 1° gennaio 2017 e precedentemente nel Corpo Forestale dello Stato, attualmente in quiescenza, ha richiesto la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno conseguente alla mancata attivazione delle forme di previdenza complementare, previo accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dalle stesse.	
	Deduce, infatti, che nel passaggio, ad opera del d.lgs. n. 177/2016, dal Corpo forestale dello Stato, forza di polizia ad ordinamento civile, all’Arma dei Carabinieri, con assegnazione nella qualifica militare corrispondente, è stato privato della possibilità di accedere a forme di previdenza complementare, da alimentare mediante contribuzione a carico in parte dello Stato ed in parte del lavoratore, dirette a compensare il disequilibrio creato dalla riforma pensionistica tra il reddito percepito durante la fase lavorativa e quello da percepire durante la pensione. Asserisce che la loro istituzione era invece prevista nella stessa riforma del sistema previdenziale, e che ciò rappresenterebbe una ingiustificata diseguaglianza rispetto a quanto avvenuto per il pubblico impiego “privatizzato”.	
	Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla domanda attorea.	
	Si costituiva altresì il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e	
	- pag. 2 di 6 -	

delle Foreste, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, sulla base dell'asserita propria incompetenza in materia.

Rimaneva contumace la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dopo una serie di rinvii, richiesti dal difensore di parte ricorrente al fine di consentire il deposito in giudizio della decisione del Comitato Europeo per i Diritti Sociali, adito sulle stesse questioni oggetto del presente giudizio, all'udienza di discussione del 21/10/2024 la causa veniva discussa, come da verbale, in particolare in punto questione preliminare di giurisdizione, ex art. 164, c. 4 c.g.c., e decisa come da dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio ha ad oggetto la rivendicazione del diritto al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa della mancata attivazione di forme di previdenza complementare da parte delle amministrazioni convenute, previo accertamento della loro responsabilità omissiva.

Si tratta di domande estranee al diritto a pensione e al trattamento previdenziale, questi ultimi di competenza di questa Corte, ma che attengono al rapporto di impiego e come tali sono rimesse alla cognizione del Giudice del rapporto di lavoro, vale a dire nella fattispecie al Giudice amministrativo, trattandosi di rapporto di lavoro pubblico non contrattualizzato.

La Corte dei conti, infatti, giudica sui *“ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato”* (a norma dell'art. 13 del del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214) e in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleggi, a

fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ovvero volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (*ex plurimis*, Cass., S.U., 14 aprile 2020, n. 7830; Cass., S.U., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass. S.U., 19 giugno 2017, n. 15058; 16 gennaio 2003 n. 573; Cass., S.U., 7 novembre 2000 n. 1149; Cass., S.U., 14 ottobre 1998 n. 10149).

Nel caso di specie, invece, la controversia attiene alla previdenza complementare, ovvero ad una prestazione pensionistica appunto complementare rispetto a quella obbligatoria posta a carico dello Stato, e dunque *“da questa sostanzialmente diversa, essendo piuttosto rimessa alla determinazione negoziale in una logica di composizione degli interessi contrapposti delle parti del rapporto di impiego”* (Cass., S.U. civ., n. 22807/2020).

L'accertamento richiesto *“involge in via diretta e immediata il rapporto di impiego e, prioritariamente, gli obblighi del datore di lavoro in merito all'avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e della conseguente istituzione della previdenza complementare, il cui mancato adempimento è, secondo la prospettazione del ricorrente, fonte di responsabilità contrattuale”* (ibidem).

Ne consegue che *“la domanda avente per oggetto il risarcimento del danno da mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione-contrattazione, ai sensi delle disposizioni degli articoli 26, comma 20, L. 23/12/1998, n. 448 e 3, co 2, D.lgs. n. 5/12/2005 n. 252, è devoluta alla*

giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, attenendo all'inadempimento di prestazioni di contenuto solo genericamente previdenziale e strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, non già a materia riguardante un trattamento pensionistico a carico dello Stato, sicché la relativa controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei conti ...” (ibidem).

Giudice della controversia non può pertanto che essere quello del rapporto di lavoro che, trattandosi nella specie di impiego pubblico non contrattualizzato, è il Giudice Amministrativo, vale a dire il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (cfr., negli stessi termini ed *ex plurimis*, Sez. I App., n. 433/2018; Sez. giur. Veneto, n. 89/2024; Sez. giur. Campania, n. 310/2024; Sez. Giur. Basilicata, n. 24/2021; Sez. Giur. Trentino Alto-Adige n. 39/2021; Sez. Giur. Lazio, n. 387/2022).

Il precedente giurisprudenziale di segno opposto, invocato da parte ricorrente in sede di ricorso a sostegno della giurisdizione di questa Corte e richiamato in sede di discussione (Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, n. 207/2020), oltre che isolato nell'ambito della stessa Sezione territoriale (cfr. le successive sentenze della Sez. giur. Puglia, n. 736/2021 e n. 59/2022), è stato in ogni caso riformato in sede di appello dalla pronuncia della Sez. III App., n. 73/2021, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti proprio sulla base della citata decisione della Corte di Cassazione a Sezioni riunite, con conseguente accoglimento del motivo di appello all'uopo formulato dall'INPS: non residuano, pertanto, ulteriori spazi per ravvisare una cognizione del Giudice delle pensioni sulle domande oggetto di giudizio.

Deve essere, pertanto, pronunciato sulle domande del ricorrente il difetto di

giurisdizione di questa Corte in favore della predetta autorità giudiziaria.

2. Attesa la pronuncia preliminare in rito, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

DICHIARA il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice Amministrativo.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2024.

IL GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 05/11/2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente